



Orbassano, 8/9/2015

Prot. n° 24529

Risposta al chiarimento interpretativo n.ro 8 relativo alla procedura di "Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato - Leasing, ai sensi dell'art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) - per un periodo di 20 (venti) anni - della ex scuola "Leonardo Da Vinci" da destinare a Palazzo Comunale". CIG (6338237E9F) - CUP (F86G14002070004)

Premessa

I chiarimenti interpretativi "possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, a rendere chiaro e comprensibile il significato e la ratio di una disposizione del bando, ma non già quando, proprio attraverso l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione" ¹

Chiarimento interpretativo n.8

1 In relazione alla vostra risposta al quesito n. 3.6 si chiede cortesemente di definire quali tra le somme a disposizione (spese tecniche e altre) previste nel Q.E. rientrano nell'importo da finanziare (saranno pertanto anticipate dal soggetto finanziatore, capitalizzate e rimborsate dall'ente nei canoni di leasing) e quali invece quelle estranee al computo complessivo che dovranno essere a carico esclusivo del soggetto realizzatore.

2 Premesso che in un'operazione di leasing in costruendo la P.A., il soggetto realizzatore e la Banca/società di leasing sono portatori di un interesse convergente, ciò in quanto la P.A. necessita della realizzazione e della consegna dell'opera nei tempi prefissati, il soggetto realizzatore viene remunerato esclusivamente a seguito di idonea autorizzazione dell'Ente e la Banca/società di leasing comincerà ad

¹ cfr. Consiglio di Stato, sez V, 13 luglio 2010, n. 4526; Consiglio di Stato, sez. III, 31 ottobre 2012, n. 5570; Consiglio di Stato sez. VI 15 dicembre 2014, n. 6154; Consiglio di Stato, sez. III , 20 aprile 2015, n. 1993; Consiglio di Stato, sez. IV 14 aprile 2015, n. 1898



Città di Orbassano

incassare i canoni solo dopo il collaudo e la consegna ed accettazione dell'immobile, si chiede cortesemente di confermare che per "disposizione contrattuale di natura cogente" non si intende allocare ai componenti dell'ATI un obbligo di sostituzione del soggetto fallito/inadempiente (rif Vs risposta al quesito 3.1.3). Con tale precisazione non si esclude che è comunque interesse delle parti adempienti attivarsi per portare a termine l'opera.

Risposta al chiarimento n. 8.1

Il Disciplinare di gara, all'art 2 Valore complessivo dell'intervento riporta quali siano i valori da considerare nel totale da finanziare, che corrispondono all'intero Q.E., con la specifica che le spese relative a "Spese di pubblicità legale ante e post gara" (quantificate nel Q.E. in € 12.000,00) non fanno parte del totale da finanziare poiché dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, nella definizione del "canone di leasing", sono da considerare soggette a ribasso le seguenti voci:

- A **LAVORI**
Lavori soggetti a ribasso
- B **SOMME A DISPOSIZIONE - Spese tecniche**
Spese tecniche in fase progettuale (Progetto esecutivo)
Inarcassa su spese tecniche
- C **SOMME A DISPOSIZIONE - altre**
pulizia e trasloco

L'importo dell'Inarcassa presentato in sede di offerta è conseguenza del ribasso offerto sulle spese tecniche in fase progettuale.

Risposta al chiarimento n. 8.2

La risposta al chiarimento 3.1.3. chiarisce che il soggetto finanziatore dovrà attivarsi al fine di provvedere alla sostituzione del soggetto fallito/inadempiente/impedito per cause sopravvenute.

Si condivide che è comunque interesse delle parti adempienti attivarsi per portare a termine l'opera, tuttavia si è reso opportuno la specifica di tale obbligazione per meglio disciplinare tali accadimenti.



IL DIRIGENTE III SETTORE

Ing. Paolo Carantoni